

# FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

### Premesso

Che durante lo svolgimento della gara tra la ASD Bocciofila Sala e la Soc. ASD Tommasi del Comitato provinciale di Catanzaro valevole per la qualificazione alle fasi regionali per i campionati di Promozione della 3<sup>a</sup> categoria, l'atleta Valentino Vincenzo della ASD Bocciofila Tommasi (Tess. 860980), a seguito di una decisione del direttore dell'incontro, lo apostrofava con pesanti insulti ed offese. Perdurando detto atteggiamento da parte dell'atleta, il direttore di gara lo espelleva dal campo mostrandogli il cartellino rosso;

che, a quel punto, l'atleta alzava le mani contro il direttore di gara;  
che quest'ultimo reagiva cercando a sua volta di colpire l'atleta espulso;

### Considerato

che nel comportamento dell'atleta Valentino Vincenzo si ravvisa la fattispecie prevista dall'art. 61 comma 3 lettera L del R.D.G. aggravata da un tentativo di aggressione;  
che nel comportamento del direttore di gara Andrea Laface (tess. 396978) si ravvisa la fattispecie prevista dall'art. 61 comma 3 lett. L del R.D.G. sia pure aggravata da tentativo di aggressione;

### Decide

Di comminare all'atleta Vincenzo Valentino (tess. 860980) ai sensi dell'art. 61 comma 5 lett. b con aggravante di cui sopra del R.D.G. la pena di giorni 45 di squalifica a partire dal 01/07/2021 al 15/08/2021.

Di comminare al direttore di gara Andrea Laface (tess. 396978) ai sensi dell'art. 61 comma 5 lett. b del R.D.G. con aggravante di cui sopra, la pena di giorni 30 a partire dal 01/07/2021 sino al 31/07/2021

Roma, 30 giugno 2021

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv.to Franco Pascucci

